

16. *df*

 Città di Canicattì (Provincia Regionale di Agrigento)	N. <u>31</u> Seduta del giorno 29 FEB. 2016
Direzione _____	

Deliberazione della Giunta Comunale

OGGETTO: GIUDIZIO DI APPELLO PROMOSSO DAL COMUNE DI CANICATTI CONTRO BORDONARO MICHELANGELO E LOGGIA ANNA MARIA, SOCI ASSEGNATARI DI ALLOGGIO SOCIALE REALIZZATO DALLA COOPERATIVA EDILIZIA "LUCE" A R. L. IN CONTRADA GIARRA. APPROVAZIONE SCHEMA ATTO DI TRANSAZIONE.

L'anno duemilaSEDICI il giorno 29 del mese di FEBBRAIO alle ore _____, del Palazzo di Città, e nella sala riunioni, si è riunita la Giunta Municipale sotto la presidenza del Sig. Sindaco Vincenzo CORBO e con l'intervento dei seguenti componenti:

NOME E COGNOME	PRESENTE	ASSENTE
RIZZO GAETANO		X
FERRANTE BANNERA GIUSEPPE		X
GUARNERI VINCENZO		X
BENNICI PATRIZIA	X	
FARRUGGIO CHIARA	X	
GENTILE DAVIDE	X	

Partecipa alla seduta il ^{V.L.C.E.} Segretario Generale del Comune, dr. CATERINA ATTENASIO Domenico Tuttolomondo. Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la seduta e Li invita a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

IL PROPONENTE

Premesso che:
 Con ricorso ritualmente notificato i coniugi Sig.ri Bordonaro Michelangelo e Loggia Anna Maria hanno convenuto in giudizio, innanzi il Tribunale di Agrigento, Sezione Distaccata di Canicattì, il Comune di Canicattì, opponendosi all'ordinanza ingiunzione del 26.04.2005, prot. n. 12591, emessa dal Dirigente UTC del Comune di Canicattì, con la quale era stato loro ingiunto di pagare, in solido, la somma di €. 5.080,78, oltre interessi legali, quali soci assegnatari dell'alloggio sociale realizzato dalla Società Cooperativa Edilizia "Luce" a r.l. in Canicattì nella contrada Giarra.
 L'UTC del Comune di Canicattì ha posto a fondamento della propria pretesa creditoria la sentenza di condanna n. 637/2004, emessa dal Tribunale di Agrigento nei confronti della Cooperativa Edilizia Luce s.c. a r.l. e del Comune di Canicattì, nonché la convenzione del 29.01.1998 intercorsa tra la predetta Cooperativa ed il Comune di Canicattì.
 A sostegno dell'opposizione gli attori hanno eccepito la "... 1. Nullità della ordinanza ingiunzione per difetto dei suoi requisiti. 2. Nullità della notifica. 3. Carezza di legittimazione passiva. 4. Nullità ed infondatezza della ingiunzione per insussistenza della norma di azione. 5. Intervenuta prescrizione del presunto diritto".
 Si è costituito in detto giudizio il Comune di Canicattì ed ha resistito al ricorso in opposizione, deducendo la validità, efficacia e legittimità dell'ordinanza ingiunzione opposta".
 Il Tribunale con sentenza n. 69/08 ha dichiarato il proprio difetto di giurisdizione in favore del giudice amministrativo, con compensazione delle spese.
 Avverso la predetta sentenza hanno proposto appello gli ingiunti, Sig.ri Bordonaro Michelangelo e Loggia Anna Maria, ed appello incidentale il Comune di Canicattì, innanzi alla Corte di Appello di Palermo, che con sentenza n. 1564/2010, in riforma della sentenza del Tribunale di Agrigento,

Sezione Distaccata di Canicattì, ha dichiarato la giurisdizione del giudice ordinario a conoscere delle domande proposte con l'atto introduttivo del giudizio ed ha rimesso le parti al primo giudice.

Con comparsa in riassunzione ex art. 353 c.p.c., ritualmente notificata al Comune di Canicattì, i Sig.ri Bordonaro Michelangelo e Loggia Anna Maria hanno riassunto il giudizio innanzi il Tribunale di Agrigento, Sezione Distaccata di Canicattì.

Si è costituito nel giudizio riassunto il Comune di Canicattì ed ha eccepito la infondatezza in fatto ed in diritto dell'opposizione e per l'effetto ne ha chiesto il rigetto, con la condanna alle spese.

La causa è stata istruita solo documentalmente ed è stata posta in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti.

Con sentenza n. 821/2014 il Tribunale di Agrigento, nella persona del Giudice Dott. Paolo Santoro, ha così statuito: "... in accoglimento della domanda annulla l'ordinanza ingiunzione predetta e condanna il Comune di Canicattì alle spese del giudizio che liquida in complessivi euro 1.000,00 oltre spese di euro 214,00 oltre IVA e CPA".

Avverso la superiore sentenza il Comune di Canicattì ha proposto appello innanzi alla Corte di appello di Palermo chiedendo la riforma della sentenza di primo grado ed il rigetto dell'opposizione all'ordinanza ingiunzione ed il relativo giudizio, iscritto al n. 2167/2014 R.G., è a tutt'oggi pendente.

Successivamente alla notificazione degli atti di appello i Sig.ri Bordonaro Michelangelo e Loggia Anna Maria, con nota allegata alla presente sub. lett. b) ed assunta al prot. n. 13015/2015 hanno formulato all'Ente comunale proposta di definizione bonaria della controversia, mediante il pagamento a saldo, stralcio e transazione di ogni e qualsiasi pretesa della somma onnicomprensiva di €. 2.500,00, da versare in numero otto rate mensili, e la rinuncia a porre in esecuzione la sentenza del Tribunale di Agrigento, che ha condannato l'Ente comunale al pagamento delle spese legali.

Con note prot. nn. 15399 e 15667 del 21.04.2015 lo scrivente Avv. Loredana Vaccaro, difensore costituito dell'Ente comunale nel giudizio di appello sopra indicato, ha manifestato la convenienza e opportunità per l'Ente comunale di accettare la superiore proposta transattiva.

Con nota prot. n. 16414 del 28.04.2015 il Titolare di P.O. n. 1 della Direzione III, Ing. Gioacchino Meli, ha formulato parere favorevole all'accoglimento della superiore proposta transattiva.

VISTO lo schema di atto di transazione, allegato al presente atto sub. lett. a), quale parte integrante e sostanziale.

CONSIDERATA la convenienza per l'Ente ad una definizione bonaria della controversia;

RITENUTO necessario valutare l'opportunità e la convenienza per questo Ente a transigere la controversia de qua;

Viste le LL.RR. n. 48/91 e 44/91.

Per quanto sopra

PROPONE DI DELIBERARE

1. Di rendere la premessa narrativa parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. Di approvare lo schema di atto transattivo, allegato al presente atto sub. lett. a), quale parte integrante e sostanziale;
3. Di dare mandato al Rappresentante Legale del Comune, di nominare il funzionario Avv. Loredana Vaccaro per provvedere alla stipula dell'atto transattivo e all'adozione degli atti consequenziali;

a)

ATTO DI TRANSAZIONE

tra

il **COMUNE DI CANICATTI'** (P. I.V.A. 00179660840), in persona del Sindaco e legale rappresentante *pro tempore*, Vincenzo Corbo, domiciliato per la carica presso la Casa comunale in C.so Umberto I n. 57, rappresentato e difeso dall'Avv. Loredana Vaccaro, giusta deliberazione della Giunta Comunale n. del e mandato in calce al presente atto

(d'ora innanzi: "*il Comune*")

E

Sig.ri **Bordonaro Michelangelo**, nato a Canicattì il 18.05.1949 (C.F.: BRDMHL49E18B602C) e **Loggia Anna Maria**, nata a Canicattì il 04.12.1954 (C.F.: LGGNMR54T44B602I), coniugi entrambi residente in Canicattì nella via dell'Uva Italia n. 1 /bis

(d'ora innanzi: "*gli ingiunti*")

Entrambe congiuntamente denominate: "*Le Parti*".

Le Parti

PREMESSO CHE

1. Con ricorso ritualmente notificato gli ingiunti hanno convenuto in giudizio, innanzi il Tribunale di Agrigento, Sezione Distaccata di Canicattì, il Comune di Canicattì, opponendosi all'ordinanza ingiunzione del 26.04.2005, prot. n. 12591, emessa dal Dirigente UTC del Comune di Canicattì, con la quale era stato loro ingiunto di pagare, in solido, la somma di €. 5.080,78, oltre interessi legali, quali soci assegnatari degli alloggi sociali realizzati dalla Società



Cooperativa Edilizia "Luce" a r.l. in Canicattì nella contrada Giarra.

L'UTC del Comune di Canicattì ha posto a fondamento della propria pretesa creditoria la sentenza di condanna n. 637/2004, emessa dal Tribunale di Agrigento nei confronti della Cooperativa Edilizia Luce s.c. a r.l. e del Comune di Canicattì, nonché la convenzione del 29.01.1998 intercorsa tra la predetta Cooperativa ed il Comune di Canicattì.

A sostegno dell'opposizione gli attori eccepivano la "*... 1. Nullità della ordinanza ingiunzione per difetto dei suoi requisiti. 2. Nullità della notifica. 3. Carenza di legittimazione passiva. 4. Nullità ed infondatezza della ingiunzione per insussistenza della norma di azione. 5. Intervenuta prescrizione del presunto diritto*".

Si è costituito in detto giudizio il Comune di Canicattì ed ha resistito al ricorso in opposizione, deducendo la validità, efficacia e legittimità dell'ordinanza ingiunzione opposta.

Il Tribunale con sentenza n. 69/08 ha dichiarato il proprio difetto di giurisdizione in favore del giudice amministrativo, con compensazione delle spese.

2. Avverso la predetta sentenza hanno proposto appello gli ingiunti ed appello incidentale il Comune di Canicattì, innanzi alla Corte di Appello di Palermo, che con sentenza n. 1564/2010, in riforma della sentenza del Tribunale di Agrigento, Sezione Distaccata di Canicattì, ha dichiarato la giurisdizione del giudice ordinario a conoscere delle domande proposte con l'atto introduttivo del giudizio ed ha rimesso le parti al primo giudice.



3. Con comparsa in riassunzione ex art. 353 c.p.c., ritualmente notificata al Comune di Canicattì, gli ingiunti hanno riassunto il giudizio innanzi il Tribunale di Agrigento, Sezione Distaccata di Canicattì.

Si è costituito nel giudizio riassunto il Comune di Canicattì ed ha eccepito la infondatezza in fatto ed in diritto dell'opposizione e per l'effetto ne ha chiesto il rigetto, con la condanna alle spese. La causa è stata istruita solo documentalmente ed è stata posta in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti.

Con sentenza n. 821/2014 il Tribunale di Agrigento, nella persona del Giudice Dott. Paolo Santoro, ha così statuito: "*... in accoglimento della domanda annulla l'ordinanza ingiunzione predetta e condanna il Comune di Canicattì alle spese del giudizio che liquida in complessivi euro 1.000,00 oltre spese di euro 214,00 oltre IVA e CPA*".

4. Avverso la superiore sentenza il Comune di Canicattì ha proposto appello innanzi alla Corte di appello chiedendo la riforma della sentenza di primo grado ed il rigetto dell'opposizione all'ordinanza ingiunzione ed il relativo giudizio, iscritto al n. 2167/2014 R.G. è tutt'ora pendente.

5. Successivamente alla notificazione degli atti di appello gli ingiunti, con nota assunta al prot. n. 13015/2015, hanno formulato all'Ente comunale proposta di definizione bonaria della controversia mediante il pagamento a saldo, stralcio e transazione di ogni e qualsiasi pretesa, della somma onnicomprensiva di €. 2.500,00, da versare in numero otto rate mensili, e la rinuncia a porre in

esecuzione la sentenza del Tribunale di Agrigento, che ha condannato l'Ente comunale al pagamento delle spese legali.

6. Con note prot. nn. 15399 e 15667 del 21.04.2015 l'Avv. Loredana Vaccaro, procuratore costituito del Comune nel giudizio di appello, ha manifestato la convenienza e opportunità per l'Ente comunale di accettare la proposta transattiva, di cui sopra.

7. Con nota prot. n. 16414 del 28.04.2015 il Titolare di P.O. n. 1 della Direzione III, Ing. Gioacchino Meli, ha formulato parere favorevole all'accoglimento della proposta transattiva degli ingiunti.

CONSIDERATO che le Parti, come in epigrafe indicate, ritengono opportuno definire transattivamente la controversia in sede stragiudiziale, con il presente atto redatto in duplice esemplare

Si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1. Premesse

Le Premesse costituiscono parte integrante ed essenziale della Transazione.

Art. 2. Accordo transattivo

Gli ingiunti si impegnano a pagare al Comune, che accetta, la somma onnicomprensiva di €. 2.500,00, da corrispondere in otto rate mensili dell'importo di €. 312,50 ciascuna.

Art. 3. Rinuncia giudizio di appello.

Le parti con la sottoscrizione della presente transazione e con il pagamento integrale della somma di cui sopra (art. 2), si impegnano reciprocamente ad abbandonare il giudizio di appello iscritto al n. 2167/2014 R.G., pendente innanzi la Corte di appello di Palermo.

Ciascuna Parte terrà a proprio carico le spese legali del giudizio di appello.

Art. 4. Remissione debito spese processuali e interessi.

Gli ingiunti dichiarano espressamente di rinunciare alle spese processuali liquidate con la sentenza n. 821/2014 del Tribunale di Agrigento, oggetto del giudizio di appello.

Il Comune dichiara di rinunciare alla riscossione degli interessi legali maturati.

Letto, confermato e sottoscritto

Canicattì,

Bordonaro Michelangelo

Il Sindaco

Vincenzo Corbo

Loggia Anna Maria

Avv. Loredana Vaccaro

MANDATO

Il sottoscritto Vincenzo Corbo, nella qualità di Sindaco e legale rappresentante *pro tempore* del Comune di Canicattì, delega l'Avv. Loredana Vaccaro, funzionario Avvocato preposto all'Ufficio Avvocatura comunale, a rappresentarlo e difenderlo nel presente procedimento, in ogni suo stato e grado, conferendole ogni facoltà di legge, compresa quella di conciliare e transigere e fare quanto altro utile e necessario per il buon esito del presente mandato.

Elegge domicilio presso la Casa Comunale sita in Canicattì Corso
Umberto I, n. 57
Canicattì,

Vincenzo Corbo *n.g.*

Vera la firma

Avv. Loredana Vaccaro

Verificato

b)

Al Sig. Sindaco
del Comune di Canicatti

OGGETTO: ESPROPRIAZIONE IN FAVORE DELLA COOPERATIVA EDILIZIA "LUCE" A R.L. PER LA REALIZZAZIONE DI UN PROGRAMMA COSTRUTTIVO DI N. 21 ALLOGGI SOCIALI IN C.DA GIARRE.
GIUDIZIO DI APPELLO AVVERSO LA SENTENZA N. 821/14 DEL TRIBUNALE DI AGRIGENTO.
PROPOSTA TRANSATTIVA.

I sottoscritti Bordonaro Michelangelo, nato a Canicatti il 18.05.1949 e Loggia Anna, ^{MARIA} nata a Canicatti, 04.12.1954, in relazione al giudizio di appello promosso dal Comune di Canicatti avverso la sentenza n. 821/14, con la quale il Tribunale di Agrigento ha annullato l'ordinanza ingiunzione prot. n. 12591 del 26.04.2005, con cui l'Ente comunale ha loro ingiunto di pagare la somma di €. 5.080,78, oltre interessi legali, ed ha condannato il Comune di Canicatti al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in €. 1.000,00, oltre spese di €. 214,00 oltre IVA e CPA, con la presente, senza che ciò possa costituire riconoscimento della pretesa creditoria fatta valere dal Comune di Canicatti, propongono di definire transattivamente la presente controversia mediante la rinuncia a porre in esecuzione la sentenza n. 800/14 ed il pagamento, in favore del Comune di Canicatti, a saldo, stralcio e transazione di ogni e qualsiasi pretesa della somma onnicomprensiva di €. 2.500,00, da versare in numero di otto rate mensili.



L'accettazione della presente proposta transattiva ed il pagamento della somma come sopra indicata comporterà la rinuncia da parte del Comune di Canicatti al giudizio di appello pendente innanzi alla Corte di Appello di Palermo avverso la sentenza n. 821/14 del Tribunale di Agrigento.

Fiduciosi nel benevolo accoglimento della presente porgono distinti saluti.
Canicatti,

In fede

(Bordonaro Micheleangelo)
Bordonaro Micheleangelo

(Loggia Anna) MARIA
Loggia Anna Maria

Comune di Canicatti - Via Nazionale 24 - 92015 Canicatti (AG) - Tel. 0922/810101 - Fax 0922/810102 - E-mail: canicatti@comune.canicatti.ag.it



COMUNE DI CANICATTI'
PROVINCIA DI AGRIGENTO

MINUTA TORNA

21-04-2015

AVVOCATURA COMUNALE

CANICATTI, 20.04.2015

PROT. N. 15399 DEL 21.04.2015

Al Sindaco
Vincenzo Corbo

Al Segretario Generale
Dott. Domenico Tuttolomondo

Al Titolare di P. O.
Direzione III
Ing. Gioacchino Meli


21/04/2015

SEDE

OGGETTO: ESPROPRIAZIONE IN FAVORE DELLA COOPERATIVA EDILIZIA "LUCE" A R.L. PER LA REALIZZAZIONE DI UN PROGRAMMA COSTRUTTIVO DI N. 21 ALLOGGI SOCIALI IN C.DA GIARRE. - PROPOSTA TRANSATTIVA SIG.RI SANFILIPPO CARMELO E LALICATA CARMELA RITA, BORDONARO MICHELANGELO E LOGGIA ANNA MARIA, LALICATA RITA LEONARDA E PIAZZA GIUSEPPE

Con deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri della Giunta Municipale n. 39 dell'8.02.2005 è stato dato incarico all'Avv. Mauro De Caro di procedere al recupero nei confronti della Cooperativa Edilizia "Luce" a r.l. delle somme pagate dal Comune, in esecuzione delle sentenza n. 637/2004 del Tribunale di Agrigento, in favore delle ditte espropriate per la realizzazione di un programma costruttivo di n. 21 alloggi sociali in C.da Giarra ad opera della stessa Cooperativa.

In esecuzione dell'incarico ricevuto l'Avv. Mauro De Caro ha posto in essere un'attività stragiudiziale di consulenza ed assistenza nella predisposizione delle ordinanze ingiunzioni prot. n. 12591 del 26.04.2005, emesse dal Dirigente UTC del Comune di Canicattì, per il pagamento dell'importo pro quota di €. 5.080,78, oltre interessi legali, ordinanze notificate ai singoli soci assegnatari della Cooperativa Edilizia "Luce".



Avverso le predette ordinanze hanno proposto ricorso in opposizione innanzi al Tribunale di Agrigento, Sezione Distaccata di Canicattì, i singoli soci assegnatari degli alloggi sociali e tra questi i coniugi, Sig.ri Sanfilippo Carmelo e Lalicata Carmela Rita, Bordonaro Michelangelo e Loggia Anna Maria, Lalicata Rita Leonarda e Piazza Giuseppe.

Detti giudizi sono stati definiti con sentenze, con le quali il Tribunale di Agrigento, Sezione Distaccata di Canicattì, ha dichiarato il proprio difetto di giurisdizione in favore del giudice amministrativo, compensando le spese di giudizio.

Avverso le sopra citate sentenze del giudice di primo grado i singoli soci assegnatari degli alloggi sociali hanno proposto ricorso in appello innanzi alla Corte di Appello di Palermo, che in riforma delle sentenze del Tribunale di Agrigento, Sezione Distaccata di Canicattì, ha dichiarato la giurisdizione del giudice ordinario a conoscere delle domande proposte con l'atto introduttivo del giudizio ed ha rimesso le parti innanzi al primo giudice.

I giudizi riassunti innanzi al Tribunale di Agrigento sono stati definiti con sentenze, con le quali il Tribunale di Agrigento ha così statuito "... *in accoglimento della domanda annulla l'ordinanza ingiunzione predetta e condanna il Comune di Canicattì alle spese del giudizio che liquida in complessivi euro 1.000,00 oltre spese di euro 214,00 oltre IVA e CPA*".

Avverso le superiori sentenze, la scrivente ha proposto appello innanzi alla Corte di Appello di Palermo nell'interesse dell'Ente comunale, in esecuzione della Deliberazione della Giunta comunale n. 162/2014 ed i relativi giudizi sono ad oggi pendenti e la prima udienza di comparizione sarà trattata il prossimo 06.05.2015.

Successivamente alla proposizione dei giudizi di appello, i Sig.ri **Sanfilippo Carmelo e Lalicata Carmela Rita, Bordonaro Michelangelo e Loggia Anna Maria, Lalicata Rita Leonarda e Piazza Giuseppe**, con istanze, rispettivamente, assunte al prot. n. 12959 del 31.03.2015, n. 13015 dell'1.04.2015 e n. 13958 dell'8.04.2015, hanno formulato all'Ente comunale proposta di definizione bonaria della controversia mediante il pagamento a saldo, stralcio e transazione di ogni e qualsiasi pretesa della somma onnicomprensiva di **€. 2.500,00**, da versare in numero otto rate mensili, e la rinuncia a porre in esecuzione la sentenza del Tribunale di Agrigento, che ha condannato l'Ente comunale al pagamento delle spese legali.

L'accettazione della proposta transattiva ed il pagamento della somma come sopra indicata comporterebbe la rinuncia da parte del Comune di Canicattì al giudizio di appello pendente innanzi alla Corte di Appello di Palermo.

Dovendosi valutare la convenienza e l'opportunità per l'Ente comunale di accettare la superiore proposta, si tenga presente che con l'ordinanza prot. n. 12591 del 26.04.2005, emessa dal Dirigente UTC del Comune di Canicattì, è stato ingiunto il pagamento dell'importo pro quota di **€. 5.080,78**, oltre interessi legali.

Alla data odierna gli interessi legali maturati ammonterebbero ad **€. 1.085,00** (dal 27.04.2005 ad oggi).

L'importo dovuto dal Comune di Canicattì a titolo di spese legali in forza della sentenza del Tribunale di Agrigento è pari ad €. 1.493,20.

Conseguentemente l'accettazione della proposta transattiva consentirebbe all'Ente comunale di recuperare circa il 50% della sorte capitale ingiunta, a fronte della rinuncia al recupero degli interessi legali, per un importo di €. 1.085,00, e della contestuale rinuncia da parte degli ingiunti al pagamento delle spese legali liquidate con la sentenza di primo grado, per un importo di €. 1.493,20.



Si consideri, altresì, l'incertezza dell'esito del giudizio di appello, tenuto conto che con l'ordinanza ingiunzione prot. n. 12591 del 26.04.2005 l'Ente comunale cerca di recuperare le somme pagate ai proprietari espropriati a titolo di risarcimento danni da occupazione acquisitiva e non la indennità di espropriazione.

Qualora le SS. LL. dovessero ritenere conveniente ed opportuno accettare le superiori proposte transattive, sarà cura della scrivente predisporre la proposta di Deliberazione di Giunta comunale per l'approvazione del relativo atto di transazione.

Si resta in attesa di conoscere Le determinazioni che le SS.LL. riterranno più opportuno adottare.

Si allegano n. 3 istanze prot. n. 12959 del 31.03.2015, n. 13015 dell'1.04.2015 e n. 13958 dell'8.04.2015.

Avvocatura Comunale
Avv. Loredana Vadaro



Verdella

DATA	31 MAR 2015
PROX. N°	12459

Al Sig. Sindaco
del Comune di Canicatti

OGGETTO: ESPROPRIAZIONE IN FAVORE DELLA COOPERATIVA EDILIZIA "LUCE" A R.L. PER LA REALIZZAZIONE DI UN PROGRAMMA COSTRUTTIVO DI N. 21 ALLOGGI SOCIALI IN C.DA GIARRE.

**GIUDIZIO DI APPELLO AVVERSO LA SENTENZA N. 800/14 DEL TRIBUNALE DI AGRIGENTO.
PROPOSTA TRANSATTIVA.**

I sottoscritti Sanfilippo Carmelo, nato a Canicatti il 27.07.1958 e Lalicata Carmela Rita, nata a Canicatti il 22/04/1964, in relazione al giudizio di appello promosso dal Comune di Canicatti avverso la sentenza n. 800/14, con la quale il Tribunale di Agrigento ha annullato l'ordinanza ingiunzione prot. n. 12591 del 26.04.2005, con cui l'Ente comunale ha loro ingiunto di pagare la somma di €. 5.080,78, oltre interessi legali, ed ha condannato il Comune di Canicatti al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in €. 1.000,00, oltre spese di €. 214,00 oltre IVA e CPA, con la presente, senza che ciò possa costituire riconoscimento della pretesa creditoria fatta valere dal Comune di Canicatti, propongono di definire transattivamente la presente controversia mediante la rinuncia a porre in esecuzione la sentenza n. 800/14 ed il pagamento, in favore del Comune di Canicatti, a saldo, stralcio e transazione di ogni e qualsiasi pretesa della somma onnicomprensiva di €. 2.500,00, da versare in numero di otto rate mensili.

L'accettazione della presente proposta transattiva ed il pagamento della somma come sopra indicata comporterà la rinuncia da parte del Comune di Canicatti al giudizio di appello pendente innanzi alla Corte di Appello di Palermo avverso la sentenza n. 800/14 del Tribunale di Agrigento.

Fiduciosi nel benevolo accoglimento della presente porgono distinti saluti.

Canicatti,

In fede

(Sanfilippo Carmelo)

Sanfilippo Carmelo

(Lalicata Carmela Rita)

Lalicata Carmela

Vercaro

Al Sig. Sindaco
del Comune di Canicatti

OGGETTO: ESPROPRIAZIONE IN FAVORE DELLA COOPERATIVA EDILIZIA "LUCE" A R.L. PER LA REALIZZAZIONE DI UN PROGRAMMA COSTRUTTIVO DI N. 21 ALLOGGI SOCIALI IN C.DA GIARRE.
GIUDIZIO DI APPELLO AVVERSO LA SENTENZA N. 821/14 DEL TRIBUNALE DI AGRIGENTO.
PROPOSTA TRANSATTIVA.

I sottoscritti Bordonaro Michelangelo, nato a Canicatti il 18.05.1949 e Loggia Anna, ^{MARIA}nata a Canicatti, 04.12.1954, in relazione al giudizio di appello promosso dal Comune di Canicatti avverso la sentenza n. 821/14, con la quale il Tribunale di Agrigento ha annullato l'ordinanza ingiunzione prot. n. 12591 del 26.04.2005, con cui l'Ente comunale ha loro ingiunto di pagare la somma di €. 5.080,78, oltre interessi legali, ed ha condannato il Comune di Canicatti al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in €. 1.000,00, oltre spese di €. 214,00 oltre IVA e CPA, con la presente, senza che ciò possa costituire riconoscimento della pretesa creditoria fatta valere dal Comune di Canicatti, propongono di definire transattivamente la presente controversia mediante la rinuncia a porre in esecuzione la sentenza n. 800/14 ed il pagamento, in favore del Comune di Canicatti, a saldo, stralcio e transazione di ogni e qualsiasi pretesa della somma onnicomprensiva di €. 2.500,00, da versare in numero di otto rate mensili.

L'accettazione della presente proposta transattiva ed il pagamento della somma come sopra indicata comporterà la rinuncia da parte del Comune di Canicatti al giudizio di appello pendente innanzi alla Corte di Appello di Palermo avverso la sentenza n. 821/14 del Tribunale di Agrigento.

Fiduciosi nel benevolo accoglimento della presente porgono distinti saluti.
Canicatti,

In fede

(Bordonaro Michelangelo)
Bordonaro Michelangelo

(Loggia Anna) ^{MARIA}
Loggia Anna Maria

Comune di Canicatti, Prot. N. 00130/15 del 01/06/2015 09:55:24

giacuto

DATA: -8 APR 2015
PROX. N° 13598

Al Sig. Sindaco
del Comune di Canicatti

**OGGETTO: ESPROPRIAZIONE IN FAVORE DELLA COOPERATIVA EDILIZIA "LUCE" A R.L. PER LA REALIZZAZIONE DI UN PROGRAMMA COSTRUTTIVO DI N. 21 ALLOGGI SOCIALI IN C.DA GIARRE.
GIUDIZIO DI APPELLO AVVERSO LA SENTENZA N. 833/14 DEL TRIBUNALE DI AGRIGENTO.
PROPOSTA TRANSATTIVA.**

I sottoscritti Lalicata Rita Leonarda, nata a Canicatti l'8.06.1950 e Piazza Giuseppe, nato a Racalmuto, 02.01.1946, in relazione al giudizio di appello promosso dal Comune di Canicatti avverso la sentenza n. 833/14, con la quale il Tribunale di Agrigento ha annullato l'ordinanza ingiunzione prot. n. 12591 del 26.04.2005, con cui l'Ente comunale ha loro ingiunto di pagare la somma di €. 5.080,78, oltre interessi legali, ed ha condannato il Comune di Canicatti al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in €. 1.000,00, oltre spese di €. 214,00 oltre IVA e CPA, con la presente, senza che ciò possa costituire riconoscimento della pretesa creditoria fatta valere dal Comune di Canicatti, propongono di definire transattivamente la presente controversia mediante la rinuncia a porre in esecuzione la sentenza n. 833/14 ed il pagamento, in favore del Comune di Canicatti, a saldo, stralcio e transazione di ogni e qualsiasi pretesa della somma onnicomprensiva di €. 2.500,00, da versare in numero di otto rate mensili.

L'accettazione della presente proposta transattiva ed il pagamento della somma come sopra indicata comporterà la rinuncia da parte del Comune di Canicatti al giudizio di appello pendente innanzi alla Corte di Appello di Palermo avverso la sentenza n. 821/14 del Tribunale di Agrigento.

Tenuto conto che la scrivente Lalicata Rita Leonarda è dipendente del Comune di Canicatti la stessa chiede sin d'ora che il pagamento dell'importo rateizzato avvenga mediante trattenute sulla propria retribuzione.

Fiduciosi nel benevolo accoglimento della presente porgono distinti saluti.
Canicatti,

In fede

(Lalicata Rita Leonarda)
Lalicata Rita Leonarda

(Piazza Giuseppe)
Piazza Giuseppe



COMUNE DI CANICATTI'
PROVINCIA DI AGRIGENTO

AVVOCATURA COMUNALE

CANICATTI, 21.04.2015

PROT. N. 15667 DEL 21.04.2015

Al Sindaco
Vincenzo Corbo

 Al Segretario Generale
Dott. Domenico Tuttolomondo

Al Titolare di P. O.
Direzione III
Ing. Gioacchino Meli

SEDE

OGGETTO: ESPROPRIAZIONE IN FAVORE DELLA COOPERATIVA EDILIZIA "LUCE" A R.L. PER LA REALIZZAZIONE DI UN PROGRAMMA COSTRUTTIVO DI N. 21 ALLOGGI SOCIALI IN C.DA GIARRE. – PROPOSTA TRANSATTIVA SIG.RI SANFILIPPO CARMELO E LALICATA CARMELA RITA, BORDONARO MICHELANGELO E LOGGIA ANNA MARIA, LALICATA RITA LEONARDA E PIAZZA GIUSEPPE. INTEGRAZIONE NOTA PROT. N. 15399 DEL 21.04.2015.

Con la presente ad integrazione della precedente nota prot. n. 15399 del 21.04.2015, al cui contenuto ci si riporta, si rappresenta che ad avviso dello scrivente avvocato la proposta transattiva formulata dai Sigg.ri Sanfilippo Carmelo e Lalicata Carmela Rita, Bordonaro Michelangelo e Loggia Anna Maria, Lalicata Rita Leonarda e Piazza Giuseppe, è conveniente per l'Ente comunale, in quanto consente di recuperare circa il 50% della sorte capitale oggetto dell'ordinanza ingiunzione prot. n. 12591 del 26.04.2005.

Peraltro, se è vero che il Comune di Canicattì rinunciarebbe a recuperare gli interessi legali maturati per un importo pari ad €. 1.085,00, e pur vero che lo stesso non sarebbe costretto a pagare alle controparti le somme liquidate a titolo di spese processuali dal Giudice di primo grado con le sentenze che hanno definito i singoli giudizi di opposizione ad ordinanza ingiunzione, pari a complessivi €. 1.493,20, ciascuno.

Comune di Canicattì
Protocollo N.0015667/2015 del 21/04/2015

Si consideri, altresì, l'incertezza dell'esito del giudizio di appello, tenuto anche conto che l'ordinanza ingiunzione prot. n. 12591 del 26.04.2005 ha ad oggetto somme pagate ai proprietari espropriati a titolo di risarcimento danni da occupazione acquisitiva e non di indennità di espropriazione.

Alla luce delle superiori considerazioni, si rappresenta la convenienza ed opportunità per l'Ente comunale di accettare le proposte transattive formulate dai Sigg.ri Sanfilippo Carmelo e Lalicata Carmela Rita, Bordonaro Michelangelo e Loggia Anna Maria, Lalicata Rita Leonarda e Piazza Giuseppe.

Si resta in attesa di conoscere Le determinazioni che le SS.LL. riterranno più opportuno adottare.

Avvocatura Comunale
Avv. Loredana Vaccaro



COMUNE DI CRICCATI
Vincenzo Corbo



N. O. [Handwritten initials]

22 APR. 2015

Il Segretario Generale
Dr. Domenico Tuttolomondo





COMUNE DI CANICATTI'
PROVINCIA DI AGRIGENTO

III Direzione – Gestione del Territorio e Ambiente
P.O. n. 1 "Urbanistica, Direzione Lavori e Gestione OO.PP."

Prot. n. 16212 28 APR. 2015

CANICATTI' 23.04.2015

OGGETTO: Espropriazione in favore della Cooperativa Edilizia "Luce" a r.l. per la realizzazione di un programma costruttivo di n. 21 alloggi sociali in c.da Giarre. Proposta transattiva sigg. Sanfilippo Carmelo e Lalicata Carmela Rita, Bordonaro Michelangelo e Loggia Anna Maria, Lalicata Rita Leonarda e Piazza Giuseppe. Riscontro nota Ufficio Avvocatura prot. n. 15399 e prot. N. 15667 del 21.04.2015.

Al Sindaco
Rag. Vincenzo Corbo

Al Segretario Generale
Dr. Domenico Tuttolomondo

→ All'Avvocatura Civica
Avv. Loredana Vaccaro

Loro Sedi


In riferimento a quanto in oggetto indicato nel riscontrare le note sopra segnate si rappresenta, che la proposta transattiva formulata dai sigg. Sanfilippo Carmelo e Lalicata Carmela Rita, Bordonaro Michelangelo e Loggia Anna Maria, Lalicata Rita Leonarda e Piazza Giuseppe, soci della Cooperativa Edilizia "Luce" risulta conveniente per l'Ente poiché, l'entità della somma offerta in pagamento a saldo, stralcio e transazione di ogni e qualsiasi pretesa, pari ad €. 2.500,00 ciascuno, per un totale di €. 7.500,00, rappresenta il 50% circa della somma pro – quota di cui all'ordinanza ingiunzione, prot. n. 12591 del 26.04.2005, pari ad €. 5.080,78.

Pertanto, sebbene il Comune di Canicattì dovrebbe rinunciare al recupero degli interessi legali già maturati pari ad €. 1.085,00 di contro non dovrebbe pagare alle


controparti le somme liquidate a titolo di spese nel giudizio di 1° grado a definizione delle opposizioni alle ordinanze – ingiunzioni, pari ad €. 1.493,20 cadauno, tenuto conto, dell'esito incerto del giudizio di appello avverso la sentenza di 1° grado pendente innanzi alla Corte Territoriale avente ad oggetto le somme pagate alle ditte espropriate a titolo di risarcimento dei danni da occupazione acquisitiva.

Per tutto quanto sopra, per quanto di competenza, la superiore proposta può trovare accoglimento atteso, che risulta conveniente per l'Amministrazione Comunale.

Il Responsabile della P.O. n. 1
(Ing. Giacchino Meli)



4. Di dare atto che il presente provvedimento non comporta alcun impegno finanziario per l'Ente.
Canicatti, 19.02.2016

PropONENTE
Avv. Loredana Vaccaro


Si allegano: a) schema atto di transazione; b) istanza prot. n. 13015/2015; c) note prot. nn. 15399 e 15667/2015; d) nota prot. n. 16414/2015.

Visti i pareri ex art. 49 D. L.vo n° 267/2000, recepiti dalla L.R. n° 30 del 2000 favorevolmente espressi, ognuno per la propria parte di competenza, in ordine :

a) Alla Regolarità Tecnica
Canicatti, 22 FEB 2016

Il Segretario Generale
Dott. Domenico Tuttolomondo

b) Alla Regolarità Contabile
Canicatti,

Il Dirigente Servizi Finanziari
Dr.ssa Carmela Mei

LA GIUNTA MUNICIPALE

VISTA la proposta di deliberazione formulata dall'Avv. Loredana Vaccaro sopra riportata;

RITENUTO di doversi deliberare in merito;

ACCERTATO che detta proposta è corredata dai prescritti pareri dalla vigente normativa;

Ad unanimità di voti favorevoli espressi nei modi e nelle forme di legge;

DELIBERA

Di approvare la proposta di deliberazione in precedenza riportata che qui si intende integralmente richiamata e trascritta, e conseguentemente:

1. Di rendere la premessa narrativa parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. Di approvare lo schema di atto transattivo, allegato al presente atto sub. lett. a), quale parte integrante e sostanziale;
3. Di dare mandato al Rappresentante Legale del Comune, di nominare il funzionario Avv. Loredana Vaccaro per provvedere alla stipula dell'atto transattivo e all'adozione degli atti consequenziali;
4. Di dare atto che il presente provvedimento non comporta alcun impegno finanziario per l'Ente;
5. Di dichiarare con separata unanime votazione favorevole la presente immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 12 della L.R. 03.12.1991 n. 44.

L'Assessore Anziano




Il Sindaco

Rag. Vincenzo Corbo

* Il Segretario Generale T. A.

Dr. Domenico Tuttolomondo


SEGRETERIA
Dipartimento Amministrativo



Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio:

ATTESTA

che la presente deliberazione, in applicazione della legge regionale n. 44 del 3 Dicembre 1991, pubblicata all'Albo pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal 02-03-2016 al 16-03-2016 come previsto dall'art. 11 a seguito degli adempimenti sopra attestati:

E' DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO _____ DECORSI 10 GIORNI DALLA PUBBLICAZIONE.

E' STATA DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA

U.O.C. Segreteria

Il Segretario Generale

F.to _____

F.to: _____

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Canicatti,li

Esecutiva il _____, ai sensi art. 12 - comma 1 - L. r. 3.12.1991, n. 44.

Dalla Residenza Municipale _____

IL Segretario Generale

Dr. Domenico Tuttolomondo